

proposta che tenda a fare dichiarare che questa legge ha d'uopo di maggiori studi, di profonde meditazioni, onde essa riesca degna di noi, degna del paese e delle vostre deliberazioni.

Io farò ancora alcune osservazioni per rispondere al deputato Deforesta nella parte in cui egli accusa il sistema del progetto, che il guardasigilli ha detto mio, di non essere nè l'una nè l'altra delle due cose che potrebbero essere in un progetto di questa materia. Egli dice cioè che nell'articolo primo il matrimonio è un contratto civile, che nell'articolo 20, esso diventa un sacramento, e che nell'articolo 24 non è più nè l'una cosa nè l'altra. (*Harità*) Permetta il deputato Deforesta che io gli risponda, che l'articolo 20 attuale si riferisce all'articolo 102 del Codice civile; ed io non credo che egli voglia ammettere che il legislatore autore del Codice civile abbia commessa l'assurdità, quando scriveva l'articolo 102, di riferirsi ad un sacramento.

L'articolo 102 non fa altro in sostanza che appropriare all'autorità civile la forma adottata dalla Chiesa cattolica; ma ciò vuole egli dire che l'autore del Codice intendesse che vi fosse solo matrimonio quando fosse ben provato che dall'adempimento della forma fosse sortito un sacramento? Io non divido questa opinione. Io reputo che l'articolo 102 non sia che l'approvazione dell'autorità civile delle forme volute dalla Chiesa cattolica, ed in questo senso io dico che, se per celebrare il contratto di matrimonio, da tutti i popoli, in tutti i tempi si è creduto necessaria una maggior solennità; se per questa maggior solennità, anche là dove il contratto civile è separato dal contratto religioso, non si confuse questo contratto cogli altri contratti, non si commise la recezione ai notai come avviene degli altri contratti, ma si volle che fosse il capo del municipio quasi a testimonianza dell'importanza e della solennità che deve avere questo contratto, non vedo perchè in uno Stato che s'intitola cattolico, in cui la religione cattolica è religione dello Stato, io non so, dico, vedere il perchè l'autorità civile non possa appropriarsi queste forme, e non possa commettere la recezione del contratto al parroco, dichiarando così ancora più solennemente l'importanza del contratto medesimo, quando esso va connesso strettamente col principio religioso. Ma appunto perchè l'ammissione di quelle forme porterebbe una diversità di giurisdizione, egli è per ciò, che la prova del contratto di matrimonio nell'articolo 24 è dichiarata in conformità sempre delle premesse nell'articolo primo, ove è detto che si tratta di un contratto civile; e l'articolo 25 dispone che la registrazione può far prova della sua regolare celebrazione. E per gli stessi motivi l'esecuzione di questa legge è interamente affidata ai tribunali ordinari.

Io stimo pertanto che male a proposito si accusi questo progetto di essere in contraddizione. Se non che due altre accuse ed essenziali furono mosse dal relatore della Commissione e così dalla Commissione stessa. E veramente sarebbe pur grave che in un progetto così importante, in cui si rinnova la dichiarazione che il matrimonio è indissolubile, si fosse ommesso di annoverare fra gli impedimenti l'esistenza di un primo matrimonio; ma questo difetto non s'imputi al mio progetto, ma s'imputi alle variazioni che vennero fatte, poichè nell'articolo 4 del mio progetto stava scritto che tutti gli impedimenti erano stabiliti negli articoli 172 e 175 del Codice civile: ora nel paragrafo 1° dell'articolo 172 sta appunto scritto che sono esclusi da ogni beneficio di legittimazione: « 1° i figli nati da persone di cui una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona. »

Se adunque si fosse adottata la redazione di quell'articolo

contenente tutti gli impedimenti quali io li aveva posti, questo non si sarebbe potuto rimproverare al progetto. Ma se ne rimprovera un secondo il quale è ugualmente grave, ed è che la legge non provvede per i matrimoni putativi, cioè per i matrimoni (che sono contemplati nel mio progetto) che si credono validi in buona fede, e che producono certi effetti e relativamente ai coniugi e relativamente alla prole. Ma se si fosse tampoco accennato in un modo qualunque che questo progetto era conforme al Codice civile, si sarebbe veduto che neanche questo difetto se gli può attribuire, poichè il Codice civile provvede per gli effetti di questi matrimoni negli articoli 115 e 162. In altri termini il progetto della Commissione, come il progetto che intendeva presentare il mio immediato predecessore conchiudeva con un articolo il quale, non so a quanti articoli, ma a molti articoli sicuramente derogava del Codice civile. Il mio progetto è costruito in modo che non fa che derogare a 2 o 5 articoli, la quale deroga rimane indispensabile per poco che si voglia toccare all'attuale legislazione.

Ecco quale fu il concetto del mio sistema: o buono o cattivo ora io ve l'ho spiegato. Se non sarà adottata una proposizione la quale proroghi ogni deliberazione a questo riguardo, mi riservo nei relativi articoli di proporre quegli emendamenti che crederò opportuni. Intanto credo di aver alla meglio giustificato il mio intento, e penso che, se non si riputava perfetto quello della Commissione, se non era certamente perfetto quello del mio predecessore, sarà pure imperfettissimo il mio, ma per imperfettissimo che sia, egli merita di essere studiato, e certamente ho diritto di domandare alla Camera che sia esaminato, ed ove d'uopo corretto.

DEFORESTA. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Galvagno diceva che quando io ho lasciato il Ministero mi proponeva di fare ancora altre modificazioni al progetto della Commissione, che era il sistema francese con qualche modificazione. Questo è un errore. Io non aveva più alcun' altra modificazione a fare, perchè, come ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, il mio progetto era interamente ultimato e deliberato prima del principio del mese di novembre.

GALVAGNO. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Io ho voluto dire che egli aveva modificato il progetto della Commissione e che io ho creduto di modificare il suo.

PRESIDENTE. Il deputato Pernigotti ha la parola.

PERNIGOTTI. La relazione del progetto ministeriale sul contratto civile del matrimonio, che la vostra Commissione vi ha presentato, a me parve, o signori, d'un genere nuovo affatto. Essa ci dice francamente sulle prime, che un tale argomento potrebbe essere sottoposto con sommo vantaggio a lunghe e serie meditazioni, alle quali crede bene rinunciare per le speciali circostanze in cui versiamo, e poi discorre delle principali disposizioni di questa legge, e non è a dirsi quante accenni mende ritrovate nella medesima, quante e quali variazioni da introdursi. E dopo tali premesse, ella vi propone l'approvazione di questo progetto tal quale è stato presentato dal signor ministro guardasigilli: « e ciò per far pago senza ulteriore dilazione un voto della nazione tenuto troppo lungamente in sospenso e di compiere ad un impegno solennemente preso dai tre poteri dello Stato. »

Io ho sempre desiderato, o signori, che quando si fa parlare la nazione, la si faccia parlare da buon senso. Ora, chi direbbe mai che la nazione, rinunciando ai vantaggi di più lunghe meditazioni, desideri venga sancita dai tre poteri una legge come è questa, la quale per bocca stessa del relatore